

Sentenza del 14/06/2021 n. 4942 - Comm. Trib. Reg. per la Campania Sezione/Collegio 11

Intitolazione:

Nessuna intitolazione presente

Massima:

Nessuna massima presente

Testo:

1.- Con ricorso RG n. 1186/18 alla CTP di Napoli la società Cxxxxxxx s.r.l. impugnava l'estratto di ruolo relativo alla cartella esattoriale n. 0xxxxxxx, emessa per omesso pagamento Ires anno 2012.

A sostegno del ricorso di primo grado, proponeva i seguenti motivi:

1.- inesistenza delle cartelle impuginate per violazione dell'art. 26, comma 4, del D.P.R. n. 602/1973 nullità del ruolo per mancata corrispondenza tra estratto e cartella esattoriale impugnata;

2.- assenza e/o nullità delle cartelle; inesistenza giuridica del titolo esecutivo;

3.- nullità delle cartelle per intervenuta prescrizione quinquennale; violazione dell'art. 2848, n. 4, c.c. e art. 20, co. 3, D.Lgs. 472/97;

4.- nullità del ruolo esattoriale per violazione dell'art. 20 del D.lgs. n. 472/1997 e sanzione e interessi non dovuti per intervenuta prescrizione quinquennale;

5.- inesistenza dell'originale delle cartelle impuginate e conseguenti nullità e/o giuridica inesistenza delle stesse per la violazione del principio di non contestazione; nullità delle difese per violazione dell'art.10 della L. n. 23/2014;

6.- nullità delle cartelle per errore di diritto; violazione del principio dell'onere della prova;

violazione ed eccesso di potere in relazione all'art. 42 della Costituzione, comma 1, D.P.R. n. 600/1973; dell'art. 7 della L. N. 212/2000; inesistenza giuridica dell'atto impositivo per carenza del potere dirigenziale del delegante o di chi ha sottoscritto l'avviso di accertamento in mancanza della sua qualifica di dirigente nonché del Dirigente incaricato della formazione del ruolo o degli atti tipici dell'Agente della riscossione.

Si costituiva in giudizio L'Agenzia delle Entrate- Riscossione, che eccepiva:

1.-l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo in presenza di regolare notifica della relativa cartella di pagamento; inammissibilità delle domande e delle eccezioni avversarie in quanto proposte tardivamente ed afferenti a pretese ormai cristallizzate e divenute irretrattabili in ragione della mancata tempestiva contestazione.

2.- Il giudizio di primo grado era definito dalla CTP con la sentenza 7724/2019, che accoglieva il ricorso ritenendo ammissibile l'impugnabilità dell' estratto di ruolo in quanto non era stata provata la regolare notifica Pec della cartella esattoriale impugnata.

3.- Avverso la sentenza della CTP di Napoli proponeva appello R.G. n. 159/2020 l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, la quale deduceva che:

1.- l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha dimostrato la notifica della cartella esattoriale di cui all'estratto di ruolo impugnato in quanto la cartella esattoriale n. 0xx 2016 000xxxxx 000 era stata emessa nei confronti dell'appellata era stata tempestivamente e regolarmente notificata a mezzo PEC come emerge dalla relata di notifica allegata sin dalla costituzione in primo grado, rilevando che "si ripete, la prova che il messaggio inviato è effettivamente pervenuto nella casella di PEC del destinatario è costituita dalla ricevuta di consegna rilasciata al mittente dal gestore della casella di posta elettronica del destinatario stesso. Inoltre nessuna legge impone che sia necessario la sottoscrizione degli atti tramite firma elettronica" e che, nel caso di specie, la cartella impugnata è stata firmata digitalmente;

2.- il formato digitale del file telematica della cartella di pagamento scelto dall'Agente della Riscossione è il c.d ".pdf". e secondo il diritto dell'Unione Europea e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CADES e di tipo PAdES sono entrambe ammesse e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, principio affermato anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10266 pubblicata il 27 aprile 2018;

3.- la cartella impugnata risulta sottesa alla proposta di compensazione 28 ter DPR n.602/73 n. 00000xxxx000 notificata a mezzo posta raccomandata n. 67xxxxx9-4 il 07.06.2016 e dunque la controparte era a conoscenza della cartella opposta e che, inoltre, fermo quanto dedotto, l'appellata il 21.04.2017, tramite il portale WEB, ha presentato

istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. 193/2016 dei carichi contenuti nella cartella esattoriale n. 07xxxx0006xxxx000, pertanto sono stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione che rendono, anche sotto tale profilo, inaccoglibile l'eccezione di prescrizione;

4.- quanto all'invocata prescrizione, il credito della società appellata relativo all'atto impugnato è stato oggetto di definizione agevolata ciò è una chiara manifestazione di volontà del ricorrente di rinunciare alla eventuale prescrizione già maturata pertanto ne consegue che il diritto alla riscossione della cartella non è caduto in prescrizione alla riscossione della cartella non è caduto in prescrizione come risultante dalla documentazione depositata in appello relativa alla comunicazione delle somme dovute a seguito dell'istanza di definizione agevolata ("Rottamazione Cartelle") documento n.0xxxxxx71000 del 7 giugno 2017.

5.-sempre in merito alla prescrizione, il termine di decadenza quinquennale concesso all'amministrazione per l'esercizio del proprio potere è cosa diversa dal termine di prescrizione decennale concesso all'esattore per recuperare il credito che gli è stato affidato e che, nel caso che ci occupa, ogni eccezione di prescrizione e/o decadenza del credito non può trovare accoglimento nel presente giudizio. Infatti, la cartella esattoriale risulta regolarmente notificata ed avverso la stessa non risulta proposta alcuna impugnazione nei 60 gg. dalla notifica, pertanto risulta, in questa sede, tardivamente sollevata ogni questione relativa alla prescrizione e/o decadenza;

6.- l'attività dell'Agente della riscossione deve ritenersi soggetta al termine ordinario previsto dall'art.2946 e che, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, per i tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, CONTRIBUTI CAMERA COMMERCIO) accertati in un atto definitivo per omessa impugnazione, non è applicabile la prescrizione breve di anni 5 prevista per le prestazioni periodiche (art. 2948/4 c.c.) poichè i crediti erariali non possono considerarsi prestazioni periodiche in quanto derivano da valutazioni fatte per ciascun anno sulla sussistenza dei presupposti impositivi (Cass4283/2010). Consegue che, nella carenza di una espressa disposizione di legge, per detti tributi è applicabile la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.);

7.-la carenza di interesse ad agire quanto all'impugnazione dell'estratto di ruolo.

Si costituiva in giudizio la Società Cxxxxxxxx S.r.l., che eccepiva:

1.- in via preliminare ed assorbente, per la cartella n. 0xxxxxx, l'inesistenza giuridica della notifica in quanto "veniva esibita copie in formato digitale, non asseverato e non idoneo di ricevute di avvenuta consegna a mezzo PEC, rispetto alle quali si contesta il "falso materiale" consistente nella falsa attestazione di avvenuta consegna in formato m.p7m, ovvero in assenza di firma digitale di un funzionario abilitato";

2.- la Controparte ha provveduto a depositare l'allegato "30512341035282199_RICEVUTA CONSEGNA.PDF.P7M" che, "stando ad una verifica effettuata tramite il PTT, risulta firmato in data 09/0112020 a nome identificativo: Carlo Palumbo "AUTORITu00C0 EMITTENTE: CN=InfoCert Firma Qualificata 2, SERIALNUMBER=07945211006, OU=Certificatore Accreditato, O=INFOCERT SPA, C=IT", rilevando che *"in buona sostanza pare sia stato tentato di sanare taluni dei molteplici vizi della notifica. Ci si domanda come sia possibile che, una cartella presuntivamente notificata via PEC il giorno 11/03/2016 risulti, poi, firmata digitalmente nel giorno 09.01.2020- in concomitanza con la notificazione dell'atto di appello del 20/12/2019- per di più da un soggetto terzo all'Ente incaricato per legge a svolgere tale mansione. Dunque, ci troviamo in presenza di una falsa e/o assente sottoscrizione dell'originale nativo digitale degli atti di cui si attesa la consegna telematica in contestazione e dei quali si disconosce espressamente la paternità"*;

3.- in via subordinata, contestava "gli indirizzi PEC di spedizione degli atti esattoriali, in quanto non appartenenti ai pubblici registri ufficiali.

All'esito della discussione, la causa era trattenuta in decisione.

L'appello è fondato e deve essere accolto con conseguente riforma della sentenza di primo grado. Come esposto in narrativa, il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso della società contribuente in ragione della ritenuta mancata prova della notifica tramite Pec della cartella esattoriale impugnata.

In particolare, la CTP ha rilevato come l'Ufficio non avesse prodotto l'asseverazione di conformità all'originale dell'atto notificato e che la ricevuta non contenesse la estensione p7m.

Di conseguenza, non essendovi, secondo il Giudice di prime cure, la prova della notifica della cartella, l'impugnazione dell'estratto di ruolo doveva essere considerato ammissibile.

Tutto il ragionamento della CTP è errato.

La questione attiene alla validità o meno dell'allegato (atto notificato) in formato pdf vale a dire se esso sia equiparabile o meno ad una fotocopia e, perciò, insufficiente a garantire la genuinità e l'immodificabilità del

documento informatico, immodificabilità che potrebbe essere garantita soltanto dal formato cd. p7m che, firmato in modalità digitale, corrispondente all'originale cartaceo dell'atto.

Sul punto, è ormai intervenuto l'arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. S.U. sent. n. 10266/18 del 27.04.2018) secondo cui devono ritenersi validi gli atti sottoscritti sia in pdf che in p7m.

La Cassazione si è richiamata al diritto dell'Unione Europea, secondo cui le firme digitali di tipo Cades ovvero p7m oppure di tipo Pades ossia pdf sono equivalenti e devono essere riconosciute e convalidate dai Paesi membri, senza eccezioni.

Proprio al fine di garantire una disciplina uniforme della firma digitale nell'De, sono stati adottati degli standard europei mediante il cosiddetto regolamento eidas, che impone agli Stati Membri di riconoscere le firme digitali apposte secondo determinati standard tra i quali figurano sia quello Cades che quello Pades.

Non ci sono elementi per ritenere che il formato Cades (p7m) sia più affidabile del formato Pades (pdf) che anzi nel processo amministrativo telematico è stato adottato in forma esclusiva per ragioni legate alla piattaforma interna. E la stessa società titolare del marchio Adobe ha sottoscritto un protocollo che riconosce al formato pdf la validità per la firma digitale così come definita dal codice dell'amministrazione digitale.

In linea con tale orientamento, la Cassazione, con l'Ordinanza n. 6417/2019, riferita alle cartelle esattoriali, ha affermato la notifica della cartella medesima valida se effettuata con pdf. In ragione della piena equipollenza della notifica della cartella esattoriale in formato pdf e p7m, va dichiarata la regolarità della notifica alla società Cxxxxxxx s.r.l. della notifica dell'impugnata cartella.

Inoltre, nel caso specifico, dalla documentazione depositata in appello dall'Ufficio, la quale è ammessa dal **comma 2 dell'art. 58 del D.lgs.n. n. 546/92**, che consente espressamente alle parti di produrre in appello nuovi documenti, purché gli stessi abbiano, comunque, attinenza con i motivi espressi in primo grado (*ex multis*, Corte di Cassazione-Sezione Tributaria Civile ordinanza 07 febbraio 2019, n. 3615) vi è la prova che la società contribuente avesse conoscenza dell'atto impugnato con l'estratto di ruolo.

Infatti, la cartella impugnata risulta sottesa alla proposta di compensazione **28 ter DPR n.602/73** n. 07128201600001861000, notificata dalla società all'Ufficio a mezzo posta raccomandata n. 67217569729-4 e, successivamente, in data 07.06.2016.il 21.04.2017, tramite il portale WEB, la medesima società ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del **D.L. 193/2016** dei carichi contenuti nella cartella esattoriale n. 0xxxxxxxxx000.

Vi è, dunque, la prova che la contribuente era a conoscenza della cartella opposta.

La rituale notifica della cartella esattoriale comporta l'assorbimento della censura di prescrizione. Infine, sono inammissibili i motivi di cui ai numeri 2. e 3.- della costituzione dell'appellata perché proposti per la prima volta in appello, inammissibili in quanto modificano la "*causa petendi*" in quanto i nuovi elementi, dedotti dinanzi al giudice di secondo grado, comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato (CORTE DI CASSAZIONE Sentenza 09 marzo 2018, n. 5752).

Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello deve accolto.

P.Q.M.

la Commissione Tributaria Regionale per la Campania, Sez. 11, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado. Condanna la parte soccombente alle spese da liquidarsi in euro 500,00 per il primo grado ed euro 1000,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge se dovuti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 16.4.2021